



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

<b>COMUNE DI SALERNO</b>	 <b>STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA</b> <b>CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA</b> <b>ING. ALESSANDRO SCOVOTTO</b> 84098 PONTECAGNANO F. (SA) Via Europa 15 TEL. 089-384330 - e_mail: <a href="mailto:stias@tiscali.it">stias@tiscali.it</a> P.I. 03557230657 – C.F. SCVLSN73H08Z133V
	<b>OGGETTO :</b> <b>MODIFICA SOSTANZIALE</b> <b>IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI</b> <b>VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</b> ai sensi degli artt. 23-24-25-26 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii <b>COMMITTENTE: “Eredi di Apicella Antonio” di Apicella Emilio Cosimo &amp; C. snc</b> <b>VIA S. LEONARDO 147 – SALERNO</b> <b>ATTIVITÀ: IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI</b>
<b>ELABORATI :</b> <input type="checkbox"/> QUADRO PROGRAMMITCO (SIA)	<b>ALLEGATI :</b> UNICO <b>SCALA :</b> <b>NOTE :</b>
<b>IL COMMITTENTE :</b> Per ricevuta, dichiarazioni rese e autorizzazione al trattamento dei dati per la privacy ai sensi del Dlgs 196/2003.	<b>IL TECNICO:</b> <b>Dott. Ing. ALESSANDRO SCOVOTTO</b>



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

## IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI

---

<b>Denominazione</b>	<b>“EREDI DI APICELLA ANTONIO” DI APICELLA EMILIO COSIMO &amp; C. SNC</b>
Rappresentante Legale	APICELLA EMILIO COSIMO
P.Iva	000332260652
Sede Legale	Via S. Leonardo 147 – Salerno
Sede Impianto	Via S. Leonardo 147 – Salerno



## Indice

QUADRO PROGRAMMATICO .....	4
1. Premessa.....	4
2. Pianificazione Urbanistico-Territoriale.....	4
2.1. Piano Territoriale Regionale (PTR).....	4
2.2. Sistemi dei Piani Paesistici .....	8
2.3. Sistema delle Aree Protette.....	10
2.4. Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico .....	12
2.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Salerno .....	16
2.6. Piano Urbanistico Comunale (PUC).....	18
3. Piano di Gestione Rifiuti Speciali in Campania.....	20
3.1. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali in campania (prgrs) .....	20
3.1.1. Analisi della produzione per macrocategoria CER.....	22
3.1.2. Descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori .....	27
3.1.3. Valutazione delle tipologie di trattamento .....	28
3.1.4. Analisi del sistema dei vincoli: Proposta dei criteri di esclusione.....	29



## QUADRO PROGRAMMATICO

---

### **1. PREMESSA**

Il Quadro di Riferimento Programmatico intende fornire un inquadramento dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti, oggetto di intervento, di proprietà della società "Eredi Apicella Antonio" di Apicella Emilio & C. snc, con sede legale e operativa in via San Leonardo 147, nel comune di Salerno. Per l'analisi degli aspetti programmatici generali ci si è avvalsi dei dati disponibili direttamente presso la Regione Campania, le Autorità di Bacino interessate, reperiti in letteratura o su rete internet, ed alle informazioni acquisite direttamente dagli Enti ed Amministrazioni operanti sul territorio in esame. In seguito viene dunque presentato lo stato attuale dei piani e dei programmi con riferimenti diretti o potenziali all'impianto di recupero rifiuti oggetto di intervento, caratterizzandone le interrelazioni ed evidenziando le conformità.

### **2. PIANIFICAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE**

Ai fini di un inquadramento programmatico a livello paesistico e territoriale sono stati analizzati il Piano Territoriale Regionale (PTR), i Sistemi relativi ai Piani Paesistici ed alle Aree Protette, Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), nonché il Piano Territoriale per il Coordinamento Provinciale di Salerno (PTCP) ed il Piano Urbanistico Comunale (PUC).

#### **2.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)**

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania, adottato con deliberazione n. 1956 del 30/11/2006, prosegue gli obiettivi generali stabiliti dalla Legge per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed è finalizzato ad individuare:

- gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio generale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
- i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
- gli indirizzi ed i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.



Il PTR si presenta come un documento strategico d'inquadramento, d'indirizzo e di promozione di azioni integrate, articolato in cinque quadri territoriali di riferimento (QTR) utili ad attivare una pianificazione d'area vasta concertata:

- il quadro delle reti che attraversano il territorio regionale: rete ecologica, rete dell'interconnessione (mobilità e logistica), rete del rischio ambientale;
- il quadro degli ambienti insediativi;
- il quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS);
- il quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC);
- il quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di buone pratiche.

La guida per il Paesaggio in Campania e la Carta dei Paesaggi della Campania costituiscono parte integrante del PTR, con cui la Regione applica all'intero del suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio e definisce il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In particolare, le Linee Guida per il Paesaggio in Campania:

- forniscono i criteri e gli indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato all'art. 2 della L.R 16/04;
- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della L.R 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;
- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile ed i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell' art. 13 della L.R 16/04;
- definiscono le direttive specifiche, gli indirizzi ed i criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall'art. 47 della L.R 16/04.



Nell'Allegato B delle Linee guida per il Paesaggio in Campania è riportato l'elenco dei beni paesaggistici d'insieme ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai quali applicare obbligatoriamente e prioritariamente gli obiettivi di qualità paesistica.

Oltre ai territori già sottoposti a regime di tutela paesistica, quali:

- aree destinate a parco nazionale e riserva naturale statale ai sensi della legge n. 349/91 ai sensi della legge 33/93;
- aree individuate come Siti di Interesse Comunitario (S.I.C) definite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Occorre, inoltre, aggiungere i seguenti territori quando non inclusi nelle aree sopra menzionate:
  - le “aree contigue” dei parchi nazionali e regionali;
  - i siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
  - le aree della pianura campana ove sono ancora leggibili le tracce della centuriazione (area di Caserta-Marcianise, area aversana, area giuglianese, area di Pomigliano-Nola, agro nocerino-sarnese);
- località ed immobili contenuti negli elenchi forniti (sulla base del Protocollo d'intesa con la Regione Campania) dalle Soprintendenze Archeologiche e dalle Soprintendenze per i Beni Culturali Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etno-antropologico competenti per il territorio;
- l'intera fascia costiera, ove già non tutelata, per una profondità dalla battigia di 5.000 metri;
- la ZPS (Zone di Protezione Speciale);
- i territori compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua, ove già non tutelati:
  - Provincia di Caserta: Garigliano, Savone, Volturno, Regi Lagni;
  - Provincia di Benevento: Isclero, Calore, Sabato, Titerno, Tammaro, Tammarecchia, Fortore;
  - Provincia di Avellino: Cervaro, Ufita, Calaggio, Calore, Ofanto, Sabato, Sele, Solofrana, Lagno di Lauro, Osento;
  - Provincia di Napoli: Canale di Quarto, Alveo Camaldoli, Vallone S.Rocco, Regi Lagni;
  - Provincia di Salerno: Sarno, Solofrana, Picentino, Tusciano, Sele, Calore Salernitano, Tanagro, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Bussentino.



## Rapporti con l’Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti oggetto di intervento

L’impianto oggetto di intervento si inserisce tra le azioni strategiche individuate nel Terzo Quadro Territoriale di Riferimento del PTR, che individua 45 sistemi di Sistemi Territoriale di Sviluppo (STS). Ogni STS si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici specificata nell’ambito della tipologia di sei classi: naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale. Il PTR colloca il comune di Salerno all’interno del Sistema Territoriale di Sviluppo D5: “area urbana”, figura 1. L’impianto di recupero rappresenta una delle poche realtà all’interno comunale e tra queste è sicuramente ricompresa tra quelle con maggior impatto positivo e significato sul comparto socio-economico dell’area, ma soprattutto sul comparto ambientale, in quanto in linea con quanto espresso dalla Legge Regionale n.14 del 26 Maggio 2016, all’Art. 1 comma 2.




Figura 1: Carta dei Sistemi Territoriali di Sviluppo Dominanti (fonte: PTR Campania)



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

## 2.2. SISTEMI DEI PIANI PAESISTICI

La pianificazione del paesaggio ha inizio con la legge 1497/1939. L'art 5 di tale Legge ed il suo Regolamento di attuazione emanato con il R.D 3 giugno 1940, n.1357 (artt. 23, 24) davano facoltà al Ministro per l'educazione nazionale (oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali), di disporre un piano territoriale paesistico. Con il DPR n. 8/1972, la pianificazione del paesaggio e la possibilità di legiferare in riferimento sia ai contenuti sia alle caratteristiche dei piani, è stata trasferita alla Regioni ed alle Province Autonome, escludendo, però, dalla competenza regionale la tutela delle bellezze naturali. Solo con il DPR 24 Luglio 1977 n. 616 (Titolo V, Capo II), il legislatore nazionale ha definitivamente delegato alle Regioni le funzioni amministrative, già esercitate dalla Stato, in riferimento alla tutela delle bellezze naturali. Con l'emanazione della legge Galasso (L. 431/85), viene rilanciato lo strumento della pianificazione come l'elemento centrale della gestione del paesaggio e viene fissato il 31 dicembre 1986 come termine per la redazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesistico – ambientali. Decorso inutilmente il termine fissato dalla legge, il Ministro per i Beni culturali ed ambientali, esercitando i poteri sostitutivi, avrebbe proceduto, nominando una Commissione tecnica, a redigere gli elaborati di pianificazione ambientale. Il D. Lgs 490/99, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, ripropone l'obbligo per le Regioni di “sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicanti all'art. 146 mediante la redazione dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistici – territoriali avente le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistico – ambientali (art. 149, comma 1).

Nel Maggio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 42 recante il titolo “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. Si è quindi fuori dalla tematica dei testi Unici perché si tratta di un codice, di un testo normativo che, anche quando riproduce fedelmente il disposto di un precedente testo normativo (quale il previgente T.U. 490/99 ), determina, proprio per la sua natura, un effetto innovativo della fonte. Tra i principi generali una importante novità rappresentata dal Codice è costituita dalla introduzione della nozione di patrimonio culturale, quale più ampio genere nel quale devono essere ricondotti i beni culturali ed i beni paesaggistici (art. 2, comma 1). La riconduzione delle due categorie di Beni nella comune nozione di Patrimonio Culturale ha il suo presupposto nel riconoscimento delle affinità tra le due specie assoggettate dai principi generali di cui alla prima parte del Codice stesso. Il Codice inoltre recepisce nella propria disciplina i concetti di Paesaggio così come individuati nella Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze nell'anno 2000.



La Convenzione, che è stata elaborata in sede di Consiglio d'Europa dal 1994 al 2000, costituisce una grande innovazione rispetto agli altri documenti che si occupano di paesaggio e di patrimonio culturale e naturale e che vedono nel paesaggio un bene: non fa distinzione fra i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, i paesaggi di vita quotidiana e i paesaggi degradati. L'identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano elementi fondamentali della qualità dei luoghi dell'abitare e sono direttamente correlati con la qualità della vita delle popolazioni. La perdita di qualità degli ambienti è in molti casi associata alla perdita di identità dei luoghi e del senso di appartenenza della popolazione agli stessi. Nella Convenzione si auspica il superamento delle politiche orientate soprattutto alla salvaguardia dei paesaggi eccellenti e spesso finalizzate principalmente ad una tutela conservativa degli stessi, nella consapevolezza che, in realtà, tutto il territorio, è anche paesaggio. I beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in:

- beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" (art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone archeologiche), parchi e foreste. Ai sensi dell'art. 142 le aree tutelate per legge sono:
  - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;



- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, comma 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.




Figura 2: Vincoli D.Lgs n. 42/2004 (fonte: SITAP)

### Rapporti con l'Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti oggetto di intervento

L'area oggetto di intervento, così come mostrato nella figura 2, non rientra tra le aree soggette a vincolo, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

### 2.3. SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

In Campania le aree protette ricoprono il 25% del territorio regionale, ripartite in 2 parchi nazionali, 1 area protetta marina nazionale, 8 parchi regionali, 4 riserve naturali regionali, 5 riserve naturali



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

statali, riserve marine, aree di reperimento, zone umide di importanza internazionale, oasi WWF e Legambiente, interessando complessivamente oltre 200 comuni, di cui il 50% dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nella figura 3 si illustra l'ubicazione geografica delle aree protette della Campania.




Figura 3: Carta delle Aree Protette e dei siti "UNESCO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ" (fonte: PTR Regione Campania)




Figura 4: AREE SIC e ZPS (fonte: Geoportale Nazionale)

#### Rapporti con l'Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti oggetto di intervento

Come si evince dalla figura 3, l'area in cui ricade l'opera oggetto del presente studio, non rientra né tra le Aree Parco, né tra le Riserve delle Aree Naturali della Regione Campania, ed inoltre non ricade né in zone ZPS e né in zone SIC, così come riscontrabile anche dalla figura 4.

#### 2.4. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

I Piani per l'Assetto Idrogeologico relativamente ai bacini idrografici regionali in Destra, in Sinistra Sele e al Bacino Interregionale del Sele costituiscono Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo e hanno valore di Piano territoriale di Settore. I Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominati PSAI) rappresentano lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici regionali in Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele. Ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, i PSAI:

- recependo quanto previsto dal D.M. LL.PP. 14.2.1997 e dal D.P.C.M. 29.9.1998, in linea con il D. Lgs n. 49/2010, individuano le aree a pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determinano la perimetrazione e ne definiscono le relative norme di attuazione;
- individuano le aree oggetto di azioni per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;



- individuano le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio.

In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio e pericolosità, i PSAI dei Bacini Idrografici Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele perseguono l'obiettivo di:

- salvaguardare, al massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
- prevedere e disciplinare le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio;
- stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico dei tre bacini;
- porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d'uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;
- conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
- programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.

Nelle figure seguenti si riportano le cartografie riguardanti il rischio idrogeologico dell'area dell'impianto oggetto di intervento.




Figura 5: Carta della Pericolosità da Frana (fonte: Autorità di Bacino regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele)




Figura 6: Carta del Rischio da Frana (fonte: Autorità di Bacino regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele)




Figura 7: Carta delle Fasce Fluviali (fonte: Autorità di Bacino regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele)




Figura 8: Carta del Rischio Idraulico (fonte: Autorità di Bacino regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele)

### Rapporti con l'Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti oggetto di intervento

Come si evince dalle figure 5-6-7-8, l'area in cui ricade l'opera oggetto del presente studio, non è soggetta né al rischio da frana, né al rischio idraulico e non rientra nemmeno nelle fasce fluviali.



## **2.5. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI SALERNO**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Salerno, adottato con D.G.P n. 31 del 06/06/2012 ed approvato con D.C.P n. 15 del 30/03/2012, si fonda sul principio del minor consumo di suolo, da attuarsi mediante il recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, incentivati da misure premiali, a tutela dell'integrità fisica del territorio e del paesaggio. Il PTCP è stato redatto assumendo, quali riferimenti normativi e programmatici sostanziali:

- l'art. 57 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale della Campania 22 dicembre 2004 n. 16, recante "Norme sul governo del territorio", che disciplina la formazione ed il contenuto del PTCP indicandolo quale strumento principale della pianificazione territoriale, cui conseguono piani di dettaglio (PSP), che le province sono tenute a praticare in coerenza con gli atti di pianificazione regionali e nel perseguimento degli obiettivi indicati nel secondo articolo della legge medesima;
- il Piano Territoriale Regionale, con particolare riferimento ai Sistemi Territoriali di sviluppo (STS), con annesse Linee Guida per il Paesaggio in Campania, approvato con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008;
- i vigenti piani e programmi settoriali.

Il Piano, inoltre, articola il territorio salernitano in sub-ambiti – Ambiti territoriali identitari- che trovano il loro senso identitario nei valori autonomi e differenziati dei differenti paesaggi, e sono altresì connessi agli specifici caratteri produttivi dei territori. Essi sono stati individuati con riferimento sia alle unità di paesaggio, dedotte dalla Carta dei Paesaggi redatta dalla Regione Campania, che ai Sistemi Territoriali di Sviluppo, di cui al terzo Quadro Triennale di Riferimento del Piano Regionale, i quali identificano gli indirizzi dello sviluppo in ragione delle risorse territoriali che pure determinano i valori paesaggistici dei territori. In particolare, il PTCP si articola in diversi quadri settoriali inerenti:

- il sistema ambientale;
- il sistema insediativo;
- il sistema delle infrastrutture e dei trasporti.

e risulta strutturato nei seguenti allegati:

- Allegato 1: Analisi Socio Economica;



- Allegato 2: La Rete Ecologica Provinciale;
- Allegato 3: Le Politiche Energetiche per la provincia di Salerno;
- Allegato 4: L'uso antropico delle risorse idriche in provincia di Salerno;
- Allegato 5: Ricognizione dei beni culturali, paesaggistici e delle aree naturali protette in provincia di Salerno;
- Allegato 6: Verifica di coerenza tra le scelte del PTCP e le opportunità offerte dalla programmazione 2007/2013.

Nell'allegato 5, in particolare, è riportata Rete “Natura 2000” della Provincia di Salerno, costituita da 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (modificata dalla Direttiva 2009/147/CEE) e da 44 Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Di queste aree, alcune sono interamente comprese nel territorio della provincia di Salerno, altre interessano sia quest'ultima che i territori delle province limitrofe di Napoli e Avellino. La maggior parte dei pSIC in questione è caratterizzata da almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Di tutte le aree facenti parte della Rete “Natura 2000” della provincia di Salerno solo 6 non sono incluse, un tutto o in parte, in porzioni di territorio già tutelate sulla base di normative nazionali o regionali di conservazione di aree ad elevato valore naturalistico ed ambientale (parchi naturali, riserve naturali, ecc...). Come si evince dalle figure 4 - 5, l'impianto oggetto di intervento non rientra in nessuna area protetta, inoltre l'area non rientra in una zona ad elevata biodiversità, ma bensì in una zona cuscinetto con funzione di filtro nei confronti di aree a maggiore biodiversità, figura 6.




Figura 9: Carta della biodiversità (fonte: PTCP Salerno)

## 2.6. PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)

L'area nel quale è ubicato l'impianto oggetto di intervento rientra in Zona "E3" (zona boschiva, incolta e pascolativa), all'interno del piano urbanistico comunale, così come mostrato nell'immagine seguente, figura 10.




Figura 10: Inquadramento area impianto nel PUC di Salerno (fonte: Comune di Salerno)



L'area nel quale è ubicato l'impianto oggetto di intervento risulta essere soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L del 30 Dicembre 1923 n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", così come riportato nella tavola V3.11, di seguito riportata, "Vincoli Idrogeologici" del PUC del comune di Salerno.




Figura 11: Carta Vincolo Idrogeologico (fonte: Comune di Salerno)

L'area nel quale è ubicato l'impianto oggetto di intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed archeologico, così come riportato nella tavola V2.11, di seguito riportata, " Beni Culturali e Paesaggistici" del PUC del comune di Salerno.




Figura 12: Carta Vincoli Paesaggistici ed Archeologici (fonte: Comune di Salerno)



### **3. PIANO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI IN CAMPANIA**

Ai fini di un inquadramento programmatico a livello gestionale dei rifiuti speciali in Campania, è stato analizzato il Piano Regionale Di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania (PRGRS).

#### **3.1. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN CAMPANIA (PRGRS)**

Nella Regione Campania la gestione dei rifiuti è regolamentata dalla Legge Regionale n°14 del 26 Maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.

L’Art. 13, Capo I, Titolo III, della Legge Regionale 14/2016 prevede le caratteristiche del “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi” e disciplina il suo contenuto. Ai sensi di tale disposizione, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi:

- promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- indica i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della previsione di utilizzo delle linee ferroviarie e dell’opportuna distanza dai centri abitati;
- identifica linee attuative della realizzazione di nuovi impianti, anche privati, idonei al soddisfacimento delle esigenze in ambito regionale;
- indirizza la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla principali filiere produttive sul territorio regionale al fine di individuare soluzioni consortili obbligate di gestione e corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.

Il secondo comma dell’Art.13 stabilisce, poi, che il piano Prevede:

- la normativa di attuazione;
- la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari per le differenti quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti;
- gli strumenti utili di controllo al corretto smaltimento, anche in collaborazione con gli enti di controllo.



Il Piano si propone di promuovere “la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali”, e il rispetto del principio di prossimità (trattare o smaltire i rifiuti speciali in luoghi prossimi alla produzione). I principi e le finalità che il Piano ha adottato per il raggiungimento di questi macro-obiettivi coincidono con gli scopi fondamentali dei principali atti strategici e regolamentari, nonché normativi, elaborati in sede europea, nazionale e regionale, volti a disciplinare il settore dei rifiuti speciali. Ci si riferisce in particolar modo a:

- la tutela della salute e dell’ambiente;
- il rispetto dell’ordinamento comunitario, nazionale e regionale;
- il rigoroso principio della gerarchia nelle priorità di gestione (art. 179 del D. Lgs. 152/2006 e smi), per cui il perseguimento della riduzione di quantità e pericolosità dei rifiuti potrà avvenire innanzi tutto mediante azioni di prevenzione, successivamente incentivando il recupero ed infine garantendo uno smaltimento sicuro dei rifiuti speciali comunque prodotti;
- il principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

Il presente Piano persegue i seguenti obiettivi specifici:

- la determinazione di un quadro aggiornato di conoscenze relative alla definizione qualitativa della produzione dei rifiuti speciali nel territorio regionale;
- la prevenzione sia qualitativa che quantitativa dei rifiuti prodotti in Regione attraverso l’indicazione delle modalità e dei processi di riduzione alla fonte della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- lo sviluppo di azioni di recupero e riutilizzo all’interno dei cicli di produzione, anche attraverso incentivi all’innovazione tecnologica e/o accordi o contratti di programma o protocolli d’intesa sperimentali;
- l’innesco di rapporti orizzontali fra industrie e attività economiche diverse, finalizzati a massimizzare le possibilità di “*recupero reciproco*” degli scarti prodotti, secondo i principi dell’ecologia industriale;
- lo sviluppo di azioni per l’adeguamento e la realizzazione di una adeguata rete impiantistica integrata e coordinata di trattamento e smaltimento tesa a minimizzare il trasporto e l’esportazione (in altre regioni o in altri paesi) dei rifiuti speciali, e conseguentemente, a ridurre gli impatti ambientali e sanitari e a rendere la gestione dei rifiuti speciali economicamente più sostenibile per l’apparato produttivo campano;



- la definizione dei criteri di localizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trattamento e la verifica, in base a tali criteri, di quelli esistenti;
- la condivisione di un quadro di certezze regolamentari e di programmazione tra l'apparato produttivo e le istituzioni della regione.

La procedura di selezione degli obiettivi e la conseguente redazione del Piano è stata caratterizzata da una articolata attività di consultazione pubblica e di confronto istituzionale. Il Piano rivolge particolare attenzione alle politiche di prevenzione, di riduzione della produzione e della pericolosità, di recupero di materia, e di smaltimento finale, nell'ambito di una gestione integrata e coordinata tecnicamente e scientificamente validata. La politica di riduzione dei rifiuti diviene la leva per contenere l'uso di risorse naturali, promuovere forme di consumo responsabile e minimizzare il fabbisogno di impianti di gestione e smaltimento.

### **3.1.1. ANALISI DELLA PRODUZIONE PER MACROCATEGORIA CER**

Nel presente paragrafo è riportata in dettaglio l'analisi della produzione regionale di rifiuti speciali per macrocategoria CER. È presentata in dettaglio un'elaborazione ricavata dalle 31.910 dichiarazioni MUD presentate in Campania nel 2006 relative alla produzione del 2005, nonché l'aggiornamento dei dati al 2007. In particolare di seguito si riporta il confronto per le tipologie di rifiuti trattate nell'impianto oggetto di intervento.

#### **3.1.1.1. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali.**

Questi rifiuti catalogati con il codice CER 01 sono sia di natura non pericolosa che pericolosa, ed in attuazione della normativa europea sono stati regolamentati di recente con il Decreto Legislativo n°117 del 30 Maggio 2008 sulla gestione dei rifiuti da attività estrattive. Le maggiori novità introdotte sono i Piani di gestione dei rifiuti per l'operatore; l'autorizzazione e la prevenzione degli incidenti rilevanti per le strutture di deposito dei rifiuti; il continuo monitoraggio dell'attività e gestione del deposito dopo la chiusura. Il Decreto è infatti un sistema di regole per la gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive che si propone di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e la salute umana ponendo particolari attenzioni agli aspetti relativi alla sicurezza e al sistema di controlli. A tal fine introduce una serie di obblighi a carico degli operatori dell'industria estrattiva relativamente alle fasi di progettazione, di gestione, di chiusura e post-chiusura delle strutture di gestione dei rifiuti minerali. In Campania la produzione di tali rifiuti sembra essere in costante calo,



si passa infatti dalle circa 14.000 tonnellate/anno prodotte nel 2002 alle circa 8.300 tonnellate/anno prodotte nel 2005 ed infine alle 7.000 tonnellate del 2007, tali rifiuti rappresentano circa lo 0,4 % del totale. E' ipotizzabile che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°117 del 30 Maggio 2008 ed i maggiori controlli derivanti dall'attuazione dello stesso si assista ad una inversione di tendenza. In dettaglio, nelle successive tabelle emerge che, per questa categoria, il rifiuto maggiormente prodotto tra i non pericolosi e quello rappresentato dal codice 010413 che, da solo rappresenta più della metà del totale.

**Tabella 3.17 – Produzione rifiuti speciali in Campania - CER 01 non pericolosi (2005)**

CER	Descrizione	Totale kg/anno
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	4.447.051
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	1.817.295
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	1.157.731
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	658.820
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	208.780
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	14.430
010409	scarti di sabbia e argilla	13.500
010599	rifiuti non specificati altrimenti	4
Totale	TOTALE	8.317.611

**Tabella 3.17bis – Produzione rifiuti speciali in Campania - CER 01 non pericolosi (2007)**

CER np	Descrizione	Totale kg/anno
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	3.678.429
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	1.858.837
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	697.658
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	579.960
010399	rifiuti non specificati altrimenti	84.310
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	30.000
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	8.140
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	27.180
010409	scarti di sabbia e argilla	4
010599	rifiuti non specificati altrimenti	4
Totale		6.964.522

Figura 13: Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali (Anno 2005-2007) (fonte: PRGRS Campania)

### **3.1.1.2. Rifiuti provenienti da processi termici**

E' stato rilevato un incremento della produzione dei rifiuti CER 10 nel 2005 sia per quanto riguarda quelli pericolosi che quelli non pericolosi, in contrasto con la progressiva diminuzione osservata



negli anni precedenti. Nel 2005 i rifiuti speciali pericolosi provenienti da processi termici sono stati il 10% del totale dei pericolosi con una produzione di 20799 tonnellate; quelli non pericolosi 76456 tonnellate, invece sono stati il 4% del totale. In dettaglio si nota che i primi tre CER (100908, 100903 e 100316) rappresentano la quasi totalità della produzione di rifiuti non pericolosi; lo stesso accade anche per i pericolosi dove i primi tre CER (100401, 100911 e 100309) rappresentano gran parte del totale (Tabelle 3.35 e 3.36). La produzione di questa classe di rifiuti evidenzia un consistente incremento nel 2007 per la parte dei non pericolosi, soprattutto per la produzione 84000 tonnellate del CER 100201 del tutto assente nel 2005. La provenienza di tale rifiuto è da attribuire totalmente ad una azienda operante nell'ambito dei cantieri dell'area di Bagnoli, pertanto è di certo ipotizzabile che tale produzione più che a processi termici debba essere più correttamente attribuita ad attività di bonifica. In calo netto la produzione della parte pericolosa di questa tipologia di rifiuti che passa da 20798 tonnellate a 5610 tonnellate.

Tabella 3.35 – Produzione rifiuti speciali in Campania - CER 10 non pericolosi (2005)

CER	Descrizione	Totale kg/anno
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	39.528.220
100903	scorie di fusione	16.854.810
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	11.446.943
100210	scaglie di laminazione	1.752.120
100299	rifiuti non specificati altrimenti	1.632.105
101003	scorie di fusione	1.243.640
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	826.120
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	629.569
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	527.980
100899	rifiuti non specificati altrimenti	435.120
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	283.741
101299	rifiuti non specificati altrimenti	265.486
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	253.403
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	203.120
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	166.915
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	66.262
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	66.260



**Tabella 3.35bis – Produzione rifiuti speciali in Campania - CER 10 non pericolosi (2007)**

CER np	Descrizione	Totale kg/anno
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	84.676.520
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	22.912.023
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	8.486.600
100903	scorie di fusione	4.245.200
100210	scaglie di laminazione	1.893.400
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	877.394
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	699.948
100809	altre scorie	611.211
100899	rifiuti non specificati altrimenti	567.060
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	530.969
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	428.220
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	393.110
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	291.290
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	278.190

Figura 14: Rifiuti provenienti da processi termici (Anno 2005-2007) (fonte: PRGRS Campania)

### 3.1.1.3. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione C&D (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

I rifiuti derivanti da demolizione o costruzioni di fabbricati costituiscono un'importante risorsa recuperabile che invece troppo spesso trova la sola via della discarica o dello smaltimento abusivo. Tale tipologia di rifiuti costituisce una delle maggiori, se non la maggiore voce nel bilancio dei rifiuti speciali prodotti in Campania. Ciò nonostante nella legislazione vigente al riguardo si rileva un forte termine di contraddizione, in quanto tale tipologia di rifiuti è elencata all'art. 184, comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo n. 152/06, ed in virtù di ciò i produttori di tale tipologia di rifiuti



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

vengono esonerati sia dalla tenuta dei registri di carico e scarico sia dalla presentazione del MUD.  
La produzione dei rifiuti da C&D può derivare da almeno quattro settori:

- Attività di costruzione e demolizione
- Attività di costruzione e demolizione abusiva
- Attività di “micro-ristrutturazioni” domestiche svolte in conto proprio
- Altre attività (es: scarifica stradale,...)

Per quanto riguarda le attività di demolizione di edifici o parti di essi contenenti amianto, e le relative operazioni di trattamento e smaltimento di rifiuti derivati, sono regolate dalla specifica normativa di settore.

I rifiuti da costruzione e demolizioni di edifici hanno due possibili destinazioni:

- recupero di materiale per la produzione di materiali utilizzabili per sottofondi stradali, riempimenti, ripristini ambientali;
- smaltimento in discariche per rifiuti inerti.

Non essendo quindi obbligatoria la dichiarazione per i produttori di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, si riportano in Tabella 3.47 i dati di produzione dei pericolosi che aumentano nel corso degli anni fino ad arrivare alle circa 14000 tonnellate del 2005, quantità che corrisponde a circa il 7% del totale rifiuti pericolosi di tale anno. Nel 2007 si registra un ulteriore incremento di produzione di questa tipologia di rifiuti che registra che passa dalle 13842 tonnellate del 2005 alle 20881 tonnellate del 2007 (+50,8 %). Il materiale da costruzione e demolizione contenente amianto (CER 170605) risulta essere il rifiuto maggiormente prodotto in tale ambito ed anche quello che registra l'incremento più significativo.



**Tabella 3.47ter- Produzione rifiuti speciali in Campania –Stima CER 17non pericolosi (2007)**

CER p	Descrizione	Totale kg/anno
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	1.553.121.299
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	269.117.891
170405	ferro e acciaio	242.386.086
170302	miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	177.219.896
170101	cemento	103.051.438
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	36.748.114
170402	alluminio	4.927.501
170102	mattoni	3.622.731
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	3.276.805
170407	metalli misti	2.725.510
170201	legno	2.539.458
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	2.143.550
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	1.495.245
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	1.180.633
170401	rame, bronzo, ottone	1.125.983
170103	mattonelle e ceramiche	1.104.156
170203	plastica	806.437
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	579.743
170202	vetro	418.447
170403	piombo	102.359
170404	zinco	7.839

Figura 15: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione C&D (Anno 2007) (fonte: PRGRS Campania)

### 3.1.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI STATI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PIANIFICATORI

Il PRGRS individua le seguenti linee di azione per la gestione dei rifiuti speciali prodotti in Regione Campania:

- 1) minimizzazione della gestione illegale e non ecocompatibile;
- 2) minimizzazione della produzione e della pericolosità;



- 3) massimizzazione del riutilizzo all'interno di cicli produttivi diversi;
- 4) massimizzazione del recupero di materiali e del loro riciclo;
- 5) realizzazione di impiantistica di elevata affidabilità per le necessarie operazioni di trattamento e smaltimento.

Al fine di minimizzare la gestione illegale dei rifiuti speciali in regione (linea di azione 1) è fondamentale la realizzazione e l'adozione di un sistema centralizzato di raccolta, sistematizzazione, controllo e verifica delle informazioni sulla produzione, movimentazione, recupero e smaltimento dei rifiuti in Campania. Al fine di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali (linea di azione 2) sono previsti accordi e forme di incentivazione, mirati a favorire l'adozione, in alcuni settori produttivi regionali, di procedure gestionali, soluzioni progettuali e tecnologie produttive o di abbattimento che, sulla base dei documenti BRef comunitari, consentano una riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti.

A supporto delle linee di azione 3 e 4, sono previsti accordi di programma volti a incentivare il riutilizzo di rifiuti speciali in cicli produttivi diversi nonché accordi volti a supportare la gestione di alcune categorie di rifiuti, soprattutto con l'obiettivo di una massimizzazione del loro riciclo.

La definizione della tipologia e del fabbisogno impiantistico per il trattamento ed il recupero dei rifiuti speciali, di cui deve dotarsi la Regione Campania con l'obiettivo di tendere alla condizione di autosufficienza della gestione dei rifiuti speciali, è oggetto di questo paragrafo.

### **3.1.3. VALUTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO**

I dati della produzione regionale di rifiuti inerti e quelli dei rifiuti inerti che vengono inviati fuori dal territorio regionale per provvedere al loro trattamento e smaltimento, sono riportati nelle successive immagini per gli anni 2005 e 2007.



Provincia	Produzione di rifiuti speciali non pericolosi esclusi i C&D	Produzione di rifiuti speciali pericolosi	Produzione di rifiuti speciali non pericolosi da C&D (stima)	Produzione di rifiuti speciali con CER non determinato	Produzione di rifiuti speciali con attività ISTAT non determinata	Produzione totale esclusi i C&D	Produzione totale
AVELLINO	199.874	12.951			513	213.338	
BENEVENTO	46.985	12.382		235	295	59.897	
CASERTA	384.690	36.562		88	2.355	423.695	
NAPOLI	802.276	106.799		350	10.953	920.378	
SALERNO	426.271	21.727		1.071	5.237	454.306	
CAMPANIA	1.860.096	190.421	2.007.164	1.744	19.353	2.071.614	4.078.778

Provincia	Produzione di rifiuti speciali non pericolosi esclusi i C&D	Produzione di rifiuti speciali pericolosi	Produzione di rifiuti speciali non pericolosi da C&D (stima)	Produzione di rifiuti speciali con CER non determinato	Produzione di rifiuti speciali con attività ISTAT non determinata	Produzione totale esclusi i C&D	Produzione totale
AVELLINO	203.782	14.127		-	416	218.815	
BENEVENTO	71.977	10.163		6	163	82.325	
CASERTA	397.564	24.260		-	1.540	423.446	
NAPOLI	819.883	92.048		4	3.318	923.045	
SALERNO	438.626	30.458		-	5.540	475.758	
CAMPANIA	1.931.832	171.056	2.407.706	11	10.977	2.123.388	4.523.744

Figura 16: Produzione Complessiva Rifiuti Speciali (Anno 2005-2007) (fonte: PRGRS Campania)

Come si evince dai dati riportati, esiste un trend crescente dal 2005 al 2007 dell'invio di rifiuti inerti fuori regione per provvedere al trattamento e allo smaltimento con conseguenti aumenti di costi e rischi dovuti al trasporto (per la probabilità non nulla di un illegale mescolamento con rifiuti pericolosi). A valle di ciò, secondo quanto descritto nel PRGRS, il territorio regionale deve dotarsi di impianti di recupero speciali inerti, preferibilmente collocati in area di cava, ad una scala provinciale, eventualmente di potenzialità diversa, data l'elevata produzione (spesso non dichiarata) di tali rifiuti.

### 3.1.4. ANALISI DEL SISTEMA DEI VINCOLI: PROPOSTA DEI CRITERI DI ESCLUSIONE

Nell'ambito del presente paragrafo, attraverso una puntuale indagine del quadro di riferimento normativo e programmatico, si fornisce il quadro dei vincoli localizzativi relativi all'impianto di



trattamento di rifiuti speciali oggetto della presente valutazione al fine di verificare se lo stesso rientra nell' aree non idonee alla sua localizzazione.

L'attività rientra nel punto:

#### **4. Impianti di recupero di inerti provenienti da rifiuti di C e D (gruppo A4).**

Le tipologie impiantistiche oggetto della presente valutazione, possono essere utilmente raggruppate nella macrocategoria:

### **III - Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque: 1, 2, 4 e 6.**

#### **Macrocategoria III: impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico**

Per la localizzazione degli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque e cioè per le tipologie impiantistiche:

- 1) Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico;
- 2) Impianti di pretrattamento e stabilizzazione;
- 4) Impianti di recupero di inerti provenienti da rifiuti di C e D;
- 6) Impianti di recupero solventi esausti, vanno tenuti in considerazione tutti i vincoli che implicano la protezione del territorio derivanti dall'analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico sopra esaminati.

Costituiscono, pertanto, vincoli cogenti a tutti gli effetti, anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico, i seguenti:

V-01: Aree a Rischio R3 ed R4 nonché a Pericolosità P3 e P4 (vincoli V-01a e V-01b);

V-02: Siti di Interesse Comunitario e Zone Speciali di Conservazione nonché Zone di Protezione Speciale;

V-03: Zone di tutela assoluta delle opere di captazione di risorse idriche per uso idropotabile; zone di rispetto e di protezione dei corpi idrici sotterranei;

V-04: Aree tutelate per legge dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e, segnatamente, devono essere considerati i vincoli V-04a, V-04b, V-04c, V-04d, V-04f, V-04g, V-04h, V-04i, V-04l, V-04m;

V-06: Aree naturali protette di cui alla Legge quadro sulle aree naturali protette 394/91;



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V-08(a e c): Faglie e aree soggette ad attività vulcanica; escluse le aree a rischio sismico di prima categoria (V-08b);

V-09: Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale;

V-11: Aree soggette ad attività idrotermale;


V-12: Aree soggette a rischio di inondazione per portate al colmo di piena con tempi di ritorno inferiori a duecento anni;

V-14: Aree di elevato pregio agricolo, con le avvertenze di interpretazione e le limitazioni di applicazione del vincolo sopra riportate

V-15: Applicazione delle misure di breve, medio e lungo termine previste nel Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria.

Sulla base di tali vincoli, si effettua la verifica dell'idoneità dell'area.

V 01.a:







STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V 01.b:



V 02:







STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V 03:



V 04:







STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V 06:



V 08.a:







STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V 08.b:



V 08.c:







STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V 09:



V 11:







STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V 12:



V 14:







STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

V 15:





Vincolo	Discariche per rifiuti inerti all'origine	Discariche per rifiuti speciali non pericolosi	Discariche per rifiuti speciali pericolosi	Impianti di trattamento termico	Impianti di trattamento mecc. biol. chim. fis.
V-01 - Aree individuate come soggette a rischio idraulico e a rischio da frana	☑	☑	☑	☑	OK
V-02 - SIC/ZSC	☑	☑	☑	☑	OK
V-03 - Zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione	☑	☑	☑	☑	OK
V-04 - Aree tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	☑	☑	☑	☑	OK
V-05 - Barriera geologica (k > 10-7 ed s > 1 m)	☑				
V-06 - Aree naturali protette di cui alla L. 394/91		☑	☑	☑	OK
V-07 - Barriera geologica (k > 10-9 ed s > 1 m)		☑			
V-08 - Faglie, zone a rischio sismico 1a ctg, zone soggette ad attività vulcanica			☑	☑	OK
V-09 - Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale			☑	☑	OK
V-10 - Aree soggette a erosione, instabilità pendii, migrazione alvei fluviali			☑		
V-11 - Aree soggette ad attività idrotermale			☑	☑	OK
V-12 - Aree inondabili con periodi di ritorno inferiori a 200 anni			☑	☑	OK
V-13 - Barriera geologica (k > 10-9 ed s > 5 m)			☑		
V-14 - Aree di elevato pregio agricolo	☑**	☑**	☑**	☑**	OK
V-15 - Applicazione misure di breve, medio e lungo termine Piano Atmosfera	☑	☑	☑	☑	OK

\* non si applica il vincolo sismico  
 \*\* vedere avvertenze di interpretazione e limiti del vincolo nel PRGRS

Come si evince dalle varie cartografie, l'area dell'impianto non è soggetta a nessun vincolo previsto dal PRGRS, per cui risulta essere idonea ad ospitare l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti.

### 3.1.4.1. Raccomandazioni per l'analisi di localizzazione

Per le procedure regionali di autorizzazione e per le eventuali procedure di valutazione ambientale a livello di scala locale valgono le seguenti raccomandazioni. Il progetto in esame ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico secondo quanto riportato nel PUC del comune di Salerno.

Raccomandazioni valide per tutte le tipologie impiantistiche

**R-01: Quadro dei vincoli derivanti dalla normativa vigente: VINCOLO IDROGEOLOGICO**



**R-02: Valutazione d'incidenza :**

**L'AREA NON RIENTRA E NON  
INFLUENZA I SIC E ZPS**

OK

ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, delle ipotesi localizzative di dettaglio degli impianti di trattamento e smaltimento sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", indipendentemente dal fatto che i candidati siti ricadano all'interno del perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria o delle Zone di Protezione Speciale.

Si raccomanda fortemente, inoltre, di basare gli studi e le conclusioni della procedura di Valutazione d'Incidenza, sui contenuti dell'allegato G del citato DPR 8 settembre 1997, n. 357 e specialmente sulla guida metodologica "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000-guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva habitat 92/43/CEE" pubblicato dall'ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee nel 2002.

**R-03: Beni Culturali :**

**L'AREA NON RIENTRA IN ZONE VINCOLATE  
PAESAGGISTICAMENTE**

OK

beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., ai fini della localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti previsti dal presente PRGRS.

I Beni Culturali sono definiti all'art. 2, comma 2 del citato d.lgs. 42/2004: Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

**R-04: Condizioni geomorfologiche:**

**SODDISFATTE**

OK

valutare le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio che comprendono tutte le caratteristiche topografiche, geologiche, geotecniche, geofisiche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamenti, liquefazioni, rotture di faglia, collasso di cavità, subsidenze, modifiche del regime delle acque superficiali e profonde, ecc., tenuto conto anche di eventuali effetti derivanti dalla realizzazione



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

delle opere previste, in relazione alle tipologie e alle tecniche progettuali nonché ai materiali adottati.

**R-05: Vincolo idrogeologico: L'AREA RIENTRA IN ZONA SOTTOPOSTA  
A VINCOLO IDROGEOLOGICO**

NON SODDISF.
-----------------

Il vincolo idrogeologico istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. L'obiettivo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

Dal 1923 ad oggi, la disciplina della tutela idrogeologica e della prevenzione del rischio ha assunto una dimensione più appropriata e maggiormente organica; essa non si limita all'inquadramento parziale proprio della norma citata, ben antiquata anche se vigente.

Il rispetto della considerazione del patrimonio naturalistico (zone boscate) e degli equilibri dei bacini idrologici ed idrogeologici sono assicurati in ogni caso dall'imposizione dei vincoli cogenti riguardanti la tutela dei beni culturali (nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal testo unico ambientale, per la parte relativa alla difesa del suolo, ben più attuali ed "informati" degli avanzamenti dell'ingegneria e delle scienze dell'ambiente e della tutela del territorio che si sono avuti dal 1923 ad oggi.

Nelle fasi localizzative di dettaglio, pertanto, incluse le analisi da compiere da parte delle province per i piani di propria competenza, si dovranno analizzare attentamente gli effetti sull'ambiente delle proposte di ubicazione degli impianti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, avendo cura di individuare, tra le alternative possibili, quelle che massimizzano la tutela delle risorse essenziali del territorio con azioni dirette alla loro salvaguardia, alla prevenzione e alla difesa dagli inquinamenti. Al fine di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali, per tutte le opere e categorie di lavori accessori agli impianti di trattamento e smaltimento (es. interventi sui versanti, sistemazioni idrauliche, attraversamenti, viabilità secondaria ecc.), si dovrà far ricorso, prioritariamente, alle tecniche di ingegneria naturalistica di cui al DPGR n. 574 del 22 luglio 2002 recante "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica in Campania".



## **R-06: Distanze dall'impianto di trattamento: 300 m da Centri abitati e 150 da casa sparsa**

OK

La distanza dai centri abitati, incluse le case sparse ed isolate, rappresenta uno dei principali fattori di accettabilità degli impianti da parte delle comunità e delle Autorità Locali di governo del territorio. La massimizzazione di tale fattore, riveste un'importanza fondamentale per gli studi di localizzazione di dettaglio. D'altra parte risulta anche chiaro che notevoli distanze dal contesto urbanizzato influiscono negativamente sull'accessibilità dei candidati siti, concrescenti impatti sull'ambiente connessi alla costruzione di nuovi tratti di collegamento alla rete cinematica esistente. Tale obiettivo di ottimizzazione, risulta oltretutto influenzato da diversi fattori quali la disponibilità dei suoli, le vocazioni territoriali e la continua espansione degli insediamenti abitativi, non sempre inquadrata perfettamente entro gli argini netti del rispetto della legalità e della programmazione.

Sull'argomento non esiste un limite stabilito dalla norma e, come si dirà di seguito, può non avere un senso scientifico assegnare, a priori, distanze soglia oltre le quali è possibile affermare con certezza che non vi saranno, da parte dei candidati siti di trattamento e smaltimento, impatti e disturbi ambientali sui possibili bersagli d'indagine.

La letteratura esaminata è ampia e comprende sia lavori scientifici che strumenti di pianificazione del settore, nazionali e internazionali. Si riscontra, comunemente ai lavori consultati, l'individuazione di alcuni fattori dai quali deriva la quantificazione del valore soglia cercato, in funzione essenzialmente del tipo e della potenzialità di impianto (inteso come sorgente inquinante), della componente ambientale considerata e della categoria del bersaglio dell'impatto (case sparse, zone residenziali, ospedali e case di cura, ecc.). Il risultato dell'indagine comparativa è non univoco, nel senso che si conclude che non è possibile individuare una distanza soglia da poter assegnare decontestualizzando il caso specifico di studio.

Se ne conclude che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, si dovranno analizzare attentamente le proposte di ubicazione di nuovi siti di trattamento e smaltimento, con la raccomandazione di applicare opportuni modelli di simulazione per le varie componenti ambientali (es. polveri, parti volatili, rumore, vibrazioni, aerosol, odori, emissioni in atmosfera diffuse e concentrate, ecc.), al fine di riconoscere se le distanze tra gli impianti in proposta e i possibili bersagli di impatto possano



giudicarsi adeguate, rispetto ai limiti di legge, in funzione della natura e della potenzialità dei trattamenti previsti in progetto.

#### **R-07: Protezione e vulnerabilità dei corpi idrici**

**sotterranei regionali:**

**NON PRESENTI**

OK

Il citato Piano regionale di tutela delle acque adottato dalla Giunta Regionale con DRGC n. 1220 del luglio 2007, per quanto suscettibile di ulteriori modificazioni ed integrazioni e non ancora approvato dal Consiglio regionale, ha individuato alcune aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento per le quali sussiste un delicato equilibrio acqua dolce-acqua salata e dunque una concreta possibilità di inquinamento dovuto alla commistione dell'acqua continentale con l'acqua marina che si potrebbe verificare per effetto di emungimenti locali o diffusi non perfettamente equilibrati con le condizioni idrodinamiche e la potenzialità dell'acquifero. Nell'ambito dello stesso Piano sono state individuate, altresì, aree richiedenti specifiche misure di risanamento (zone vulnerabili di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari).

Nelle fasi di pianificazione provinciale, nelle procedure di autorizzazione, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, dovrebbero essere verificate adeguatamente le interferenze dei nuovi progetti con le finalità e le misure di protezione individuate per le zone sopra richiamate allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia quali - quantitativa della risorsa idrica sotterranea.

#### **R-08: Piani fondali e livelli massimi di falda:**

**SODDISFATTE**

OK

garantire adeguati margini di sicurezza rispetto ai rischi di contatto delle acque sotterranee con i volumi trattati o smaltiti.

Ciò vale per le discariche di qualsiasi tipo, per le quali si ricordano le disposizioni del d.lgs. 36/2003 (allegato 1, paragrafi 1.2 e 2.4) ma deve essere considerato anche per tutti gli impianti che trattano o stoccano rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo in vasche e volumi di servizio.

Si raccomanda che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, venga verificato che siano assicurati elevati margini di sicurezza dei piani fondali di tutti i volumi tecnici degli impianti nei quali sono stoccati rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo rispetto ai livelli della



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

falda e alle fluttuazioni giornaliere e stagionali, anche in funzione delle evoluzioni delle piezometriche derivanti dalle variazioni dei volumi di emungimento connessi agli usi in essere o ragionevolmente prevedibili.

**R-09: Allontanamento delle acque meteoriche: IN VASCA A TENUTA  
CONDIZIONE SODDISFATTA**

OK

Fatti salvi i vincoli derivanti dal D. Lgs. 36/2003 e applicabili alle discariche, le acque meteoriche non dovrebbero mai entrare in contatto direttamente o indirettamente con i rifiuti che si trovano all'interno dei siti di trattamento e smaltimento. Tale principio, applicabile anche ai sottoprodotti e ai rifiuti derivanti da processi intermedi di trattamento, deve ispirare la progettazione di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche tali da garantire, con gli ampi margini di sicurezza derivanti dall'assunzione di periodi di ritorno crescenti con l'aumentare della quantità e della pericolosità dei rifiuti trattati, la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche senza che queste mai possano venire a contatto con materiali e sostanze inquinanti. Dovranno essere altresì previsti opportuni sistemi di pretrattamento ed eventuali ulteriori unità di processo che conferiscano agli scarichi acquosi da allontanare caratteristiche qualitative compatibili rispetto ai corpi idrici recettori.

Nelle fasi di localizzazione di dettaglio connesse al livello di programmazione provinciale, alle procedure di autorizzazione, agli studi e alle eventuali procedure di valutazione ambientale, si dovranno prevedere particolari prescrizioni per le proposte di nuovi siti di trattamento e di smaltimento, in relazione alle tipologie e alle potenzialità degli impianti in proposta e allo stato quali quantitativo dei possibili corpi recettori degli scarichi acquosi, in modo da garantire la massima protezione delle risorse idriche superficiali.

**R-10: Fasce di rispetto e servitù: RISPETTATA**

OK

Ulteriori analisi ed approfondimenti di dettaglio dovranno riguardare la verifica del rispetto puntuale delle distanze di norma (fasce di rispetto e servitù) da strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, aree e beni militari.



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

**R-11: Uso e vocazione del territorio:**

**COMPATIBILE**

OK

La localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di qualsiasi tipo dovrà essere oggetto di studi di dettaglio tendenti ad approfondire l'ubicazione dei candidati siti rispetto all'uso e alle vocazioni dei territori limitrofi. Sia in fase di pianificazione a livello provinciale che di procedure di autorizzazione, si dovrà tenere conto, in termini via via più favorevoli rispetto alle ipotesi ventilate, della seguente classificazione del territorio, ordinata a iniziare dalle partizioni territoriali in cui insistono i vincoli cogenti e nelle quali è esclusa la localizzazione degli impianti in questione, fino alle aree in cui è auspicabile una loro localizzazione) aree vincolate sulle quali sono stati individuati i vincoli descritti al paragrafo 6.2 del presente PRGRS) aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, caratterizzate da bassa densità di popolazione, limitata presenza di esercizi commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali) aree urbane miste, ovvero aree urbane a densità di popolazione media, presenza di esercizi commerciali, limitate attività artigianali, assenza di insediamenti industriali) aree urbane densamente popolate, con elevata presenza di esercizi commerciali ed attività artigianali e limitata presenza di insediamenti produttivi) aree prevalentemente agricole, con scarsa densità abitativa, scarsa presenza di esercizi commerciali e di attività artigianali) aree prevalentemente industriali, caratterizzate da insediamenti produttivi, con scarsa o scarsissima densità abitativa) aree esclusivamente industriali (escludendo dall'analisi le discariche di qualsiasi natura), in cui sono presenti solamente attività produttive e prive di insediamenti abitativi.

**R-12: Salute pubblica;**

**EFFETTI TRASCURABILI**

OK

Gli effetti negativi degli impianti di trattamento e smaltimento sulla salute degli esseri umani, si possono esplicitare secondo diverse modalità, dirette ed indirette. Il percorso più comune ed anche più probabile, può essere l'inalazione diretta di inquinanti; percorsi di tipo indiretto possono anche includere l'ingestione di cibi e bevande contaminati.

Nelle fasi di localizzazione di dettaglio, soprattutto nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, dovrebbe essere previsto uno specifico momento di valutazione del rischio sugli ecosistemi e sulla salute degli esseri umani, tendente ad analizzare la probabilità e i livelli di esposizione dei bersagli d'impatto. Speciale cura dovrà essere prestata nell'individuazione delle zone ove è possibile prevedere maggiori concentrazioni di sostanze accumulabili nel suolo e nelle



STUDIO TECNICO d'INGEGNERIA  
CONSULENZA AMBIENTE - TERRITORIO - SICUREZZA  
ING. ALESSANDRO SCOVOTTO

Via Europa n° 15 – 84098 Pontecagnano Faiano  
Tel. 089 384330 - Cell. 347 6486170 – [www.stias.it](http://www.stias.it) - e\_mail: [stias@tiscali.it](mailto:stias@tiscali.it)

acque, con particolare riferimento alle sostanze bioaccumulabili (metalli pesanti, diossine, furani), relativamente alle emissioni provenienti dagli impianti. Non dovrebbero essere trascurate le migrazioni degli inquinanti più pericolosi per la salute pubblica verso tutte le componenti ambientali direttamente ed indirettamente in relazione con le ulteriori correnti liquide e solide costituite dai prodotti di scarto dei processi industriali (scarichi acquosi, ceneri, fanghi, ecc.). La valutazione dei rischi, dovrebbe pertanto comprendere un'attenta analisi delle alternative di smaltimento degli effluenti inquinanti derivanti dal trattamento e dallo smaltimento primario dei rifiuti e dei rischi sulla salute connessi a ciascuna delle alternative esaminate.

**R-13: Siti da bonificare:**

**NON RIENTRA**

OK

Il Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania, comprende l'individuazione dei siti inquinati secondo l'anagrafe aggiornata dall'ARPAC ogni sei mesi.

A livello di scala regionale, risulta non praticabile l'ipotesi di considerare le possibili interazioni tra le proposte di nuovi siti di trattamento e smaltimento, oltre che i siti inseriti nell'anagrafe citata, per il fatto che essa comprende entità spaziali di tipo puntiforme quanto mai eterogenee per estensione superficiale, per tipologia d'inquinamento, per stato di caratterizzazione, ecc.

Le fasi di localizzazione di dettaglio, incluse le procedure di autorizzazione di nuovi impianti e le eventuali procedure di valutazione ambientale connesse, dovranno comprendere approfonditi studi tendenti ad accertare la compatibilità delle proposte localizzative rispetto ai siti individuati nell'ambito del citato piano, con particolare riferimento ai precari equilibri tra le componenti ambientali che caratterizzano le aree definite come "aree vaste", includendo queste anche i Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel territorio regionale.

Pontecagnano F., Marzo 2017

Il tecnico  
Ing. Alessandro Scovotto